SCHEMA DI CONTRATTO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)	
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
Oggetto: FC24SER128  Servizio di trasporto materiale biologico e altro	
 materiale economale a favore di ASU FC per un periodo di 36 (trentasei) mesi	
CIG	
tra	
 l' <b>Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale</b> (di seguito "ASU FC" o	
"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
 atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
e	
, con sede in, n, C.F./P.IVA, rappresentato da	
, nato a il, domiciliato per la carica presso, in	
qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	
anche "Contraente", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
"Parti".	
Premesso che	
- con Determinazione dirigenziale ASU FC n dd, è stata indetta	
procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del Servizio	
di trasporto materiale biologico e altro materiale economale a favore di ASU FC	

per un periodo di 36 (trentasei) mesi (FC24SER128);	
- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
 Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo	
Schema di contratto;	
- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE/s dd ;	
- il Contraente (C.F./P.IVA) ha manifestato espressamente la volontà di	
impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni,	
 modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal	
 Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede	
di gara;	
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA	
) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n, emessa in data da	
(C.F./P.IVA) per l'importo di € (euro/);	
- il Contraente ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi	
n, a far data dal e con scadenza al cone con le modalità e secondo i	
criteri previste dal Capitolato tecnico;	
- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
di gara;	
- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il	
Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	
- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
- è stato individuato nella persona di il Direttore dell'Esecuzione del	
Contratto (DEC).	

Art. 1) - Premesse	
1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
 del presente Contratto.	
 Art. 2) - OGGETTO	
1. ASU FC affida al Contraente che, per il tramite di accetta, l'affidamento	
del Servizio di trasporto materiale biologico e altro materiale economale a favore	
di ASU FC per un periodo di 36 (trentasei) mesi, come dettagliatamente descritto	
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica	
presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti	
quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non	
materialmente allegati.	
2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive	
 e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si	
 impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo	
espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di	
 ASU FC.	
Art. 3) - Corrispettivo	
1.ASU FC pagherà, al contarente che accetta, il corrispettivo presunto pari ad €	
(euro/) I.V.A. esclusa come di legge, precisando che	
verranno remunerate le prestazioni effettivamente svolte previa acquisizione del	
riscontro di regolare esecuzione del Servizio rilasciato dai competenti Uffici di	
 ASU FC.	
L'appalto, infatti, si intende stipulato a "consumo" in funzione delle necessità	
emergenti che per la loro particolare natura non sono quantificabili	
preventivamente con esattezza e che pertanto verranno commissionati dall' ASU	

FC, nel corso della durata contrattuale, fino alla concorrenza dell'importo sopra	
indicato. Ogni ordinativo si intende concluso a seguito della regolare esecuzione	
della prestazione da parte dell'Appaltatore, che si impegna ad applicare il	
 tariffario offerto in sede di gara.	
2. Il servizio avrà decorrenza dal al	
3. ASU FC si riserva la facoltà di:	
- attivare un'opzione di rinnovo della durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;	
 - attivare un'opzione in aumento fino alla misura massima del 30% (trenta per	
 cento).	
 Art. 3.1) - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	
1. Solo a partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di	
richiedere una revisione dei prezzi.	
 2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
 concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale	
 adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
 presentazione dell'istanza di revisione.	
Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.	
3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
 diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non	
potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
all'atto della presentazione dell'offerta.	
Art. 3.2) - Subappalto	
1. Il Contraente affida all'Operatore economico (C.F./P.IVA)	
avente sede legale in, n, in qualità di subappaltatore,	
 l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto	

Art. 3.2) - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
I dati attività/consumi indicati nella documentazione di gara, di cui agli atti, sono	
 da intendersi presunti ed indicativi.	
Art. 4) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali	
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola	
esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente che	
dichiara, a tal fine, di avere domicilio in, n – cap ().	
 Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente	
Contratto ed agli indirizzi:	
email:	
PEC:	
2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	
di bollo nella misura di € 120,00 (euro centoventi/00). Il versamento	
dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche	
individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023,	
utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).	
Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
55/2013).	
2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	

<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti</u> :	
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale	
Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD)  Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
CIG riportato sulla piattaforma telematica	
N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di	
 Affidamento.	
3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R.	
n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo	
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.	
4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (D.U.R.C.).	
 Art. 6) - Tracciabilita' dei pagamenti	
1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
Dominico Dancario o postaic, ovvero degli anti i strumenti di medisso o publimento	

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
risoluzione del Contratto.	
 4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
 verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
(C.F./P.IVA, con sede legale con sede in, n – cap.	
 (), presso:	
Banca:	
Agenzia:()	
N. Conto corrente dedicato:	
 Codice IBAN:	
5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
, nato a il, domiciliato per la carica presso, in	
qualità di, C.F.:	
6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
 7. Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
 precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
aggiuntivo.	
Art. 7) - Obblighi del contraente ed incompatibilita'	
 1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
 in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	

retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
vigenti;	
 b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
 c) avvalersi di personale in possesso dei requisiti espressamente previsti nei	
documenti di gara;	
d) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
dipendente di ASU FC.	
3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	
infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	
nell'esecuzione contrattuale.	
Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose	
derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	
rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente	
Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine	
all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
Art. 7.1) CLAUSOLA SOCIALE	
1. Il Contraente, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs.	
36/2023, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale già	
operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, nei termini previsti	
nel Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.	
2. Il rispetto delle previsioni del suddetto Progetto di assorbimento sarà oggetto	

di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del	
contratto.	
3. L'indadempimento degli obbligi assunti con il Progetto di assorbimento del	
personale potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da	
parte dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.	
Art. 8) - Recesso	
1. ASU FC può recedere unilateralmente dal Contratto, secondo la facoltà prevista	
 dall'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, mediante comunicazione formale	
PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.	
2. Sarà onere di ASU FC tenere indenne la controparte degli oneri e dei costi,	
nonché del lucro non realizzato, oltre al decimo dell'importo dei servizi non	
 eseguiti. Prima di procedere alla liquidazione delle competenze, ASU FC	
procederà a verificare la regolarità dei servizi svolti.	
Art. 9) - Penali	
1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	
richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale	
copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti	
dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti,	
senza diritto ad alcuna rivalsa.	
2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle	
norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni	
caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della	
progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.	
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno	
applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al	
applicate peliali pel i iliaueliipililelito ueli appaitatore agli obbligii ur cui ai	

comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e	
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	
 4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
 giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto	
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	
ammontare netto contrattuale.	
5. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove	
 se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.	
L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave	
inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.	
L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali	
previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
6. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare,	
entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa,	
eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio	
dell'inadempimento.	
7. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di	
tre penalità, cumulabili tra loro.	
8. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
1 0 11	

mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei	
casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non	
 siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori	
danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
 1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso	
nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.	
Art. 11) - RISOLUZIONE	
1. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per la risoluzione del	
Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del	
Codice dei contratti pubblici.	
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai	
sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno all'Operatore	
 economico. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore economico	
dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per	
i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.	
3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore	
Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla	
competerà all'Operatore Economico inadempiente.	
Art. 12) - Controversie	
Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	

bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
Foro competente sarà quello di Udine.	
Art. 13) - Rinvio a norme	
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente	
alle previsioni del codice civile in materia.	
 2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
 Art. 14) - Disposizioni fiscali	
 1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € (euro	
/) I.V.A. inclusa come di legge.	
2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
 **********************	
 Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via	
Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	
Servizi, avv. Ladi DE CET.	
, con sede in, n cap (), C.F./P.IVA	
 – in qualità di	
Sottoscritto digitalmente	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	
applicabili,, in qualità di dichiara espressamente di accettare i	
 seguenti articoli: 3), 3.1), 3.3), 4), 5), 6), 7), 7.1), 8), 9), 10), 11), 12), 14) del	

presente Contratto.	
Sottoscritto digitalmente	
Sottosei itto aigitaimente	

## Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W DATA FIRMA: 19/03/2025 17:27:42

AAUE6AC1A3//8E66E3348B46CAC1443F85E569DDE/2DD1D92D2A3805406AE5BA 85E569DDE72DD1D92D2A3805406AE5BA7C6BA73DF4F9DBAA6EC3691E412C3C35 7C6BA73DF4F9DBAA6EC3691E412C3C35C32218948FDB00D1210CE903488BFE37